

I835 - MERCATO DEI CONTATORI D'ACQUA

Provvedimento n. 30601

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 aprile 2023;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le *"Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie"* irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/1990 (di seguito, in breve, *Linee guida sanzioni*);

VISTO il proprio provvedimento del 1° febbraio 2022, n. 29981, di chiusura dell'istruttoria *I835 - Mercato dei contatori d'acqua*, con il quale l'Autorità ha accertato che le società G2 Misuratori S.r.l., Itron Italia S.p.A., Itron Inc., Maddalena S.p.A., Sensus Italia S.r.l. a Socio Unico, Sensus Metering Systems (LuxCo 3) Sàrl, WaterTech S.p.A. e Arad Ltd. hanno posto in essere, dal dicembre 2011 fino al settembre 2019, un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), volta a condizionare gli esiti delle gare per la fornitura di contatori idrici attraverso l'eliminazione del confronto concorrenziale e la spartizione dei lotti;

VISTA la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 4.458.536,00 euro irrogata, con il provvedimento sopra citato, alla società WaterTech S.p.A., in solido con la società controllante Arad Ltd., per la violazione accertata ad esito del procedimento *I835 - Mercato dei contatori d'acqua*;

VISTA l'istanza del 3 marzo 2022 delle società WaterTech S.p.A. e Arad Ltd. di rettifica della sanzione di cui al provvedimento citato e la lettera di rigetto dell'istanza citata comunicata il 30 marzo 2022;

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I, n. 3699/2023, con cui il Giudice ha accolto parzialmente i ricorsi n. 4546/2022 e n. 4554/2022 proposti, rispettivamente, dalle società WaterTech S.p.A. e Arad Ltd. e, per l'effetto, ha annullato, oltre alla predetta lettera di rigetto dell'istanza di rettifica, il provvedimento dell'Autorità n. 29981 del 1° febbraio 2022, limitatamente alla quantificazione della sanzione *"nella parte in cui è stata ravvisata l'imputabilità, e la connessa responsabilità solidale, di Arad per le condotte tenute prima dell'acquisizione della partecipazione in Watertech"*;

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata, con cui il TAR Lazio ha disposto che *"è invece fondata la censura concernente la commisurazione del limite massimo della sanzione al fatturato della controllante Arad, piuttosto che a quello della controllata WaterTech, con riferimento al periodo intercorso fino all'ottobre del 2018, rispetto al quale, come detto, non è ravvisabile una situazione di influenza dominante di Arad su WaterTech [..]"*;

CONSIDERATO quindi che il Tar Lazio, nell'esercizio della sua giurisdizione di merito, tenendo conto delle motivazioni sopra evidenziate, ha intimato all'Autorità di procedere alla quantificazione in concreto dell'importo irrogabile alle predette società, considerando che la sanzione *"dovrà essere contenuta nei limiti del 10% del fatturato di Watertech con riferimento al periodo antecedente all'acquisizione della partecipazione da parte di Arad"* e che nel provvedere alla rideterminazione della sanzione per Arad Ltd. si deve tenere conto dell'imputabilità nei suoi confronti delle sole condotte contestate a decorrere dall'ottobre 2018;

CONSIDERATO che tali criteri di rideterminazione risultano puntuali, oggettivi e di applicazione automatica, non lasciando alcun margine discrezionale nell'attuazione del vincolo conformativo derivante dalla sentenza da eseguire;

CONSIDERATO, peraltro, che le parti hanno rappresentato la propria posizione sul punto nell'ambito dell'istanza di rettifica sopra citata;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza all'indicata sentenza del giudice amministrativo e in conformità alle indicazioni e ai criteri ivi enucleati, a rideterminare la sanzione di 4.458.536,00 euro, irrogata in solido alle società ricorrenti con il provvedimento del 1° febbraio 2022, n. 29981, e pagata da WaterTech S.p.A. il 27 giugno 2022;

Tutto ciò premesso e considerato;

I. LA RIDETERMINAZIONE DELLA SANZIONE IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL TAR LAZIO 3699/2023

1. All'esito del procedimento istruttorio I835, la società WaterTech S.p.A. è stata condannata al pagamento, in solido con Arad Ltd., di una sanzione pecuniaria di 4.458.536,00 euro, avendo come riferimento, ai fini del limite del 10% il fatturato complessivo realizzato a livello mondiale da Arad Ltd nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, ossia quello del 2020.

2. Pertanto, in ottemperanza alla sentenza del Tar Lazio n. 3699/2023 e in conformità al principio e ai parametri ivi indicati, che conducono in modo chiaro ed univoco all'individuazione della nuova sanzione, l'importo sopra citato deve essere rideterminato come segue:

i) periodo antecedente all'ottobre 2018

3. Per il periodo precedente all'acquisizione di WaterTech S.p.A. da parte di Arad Ltd., ai fini del calcolo della sanzione da imputare esclusivamente a WaterTech S.p.A., occorre prendere in considerazione, il valore complessivo delle vendite di tale società, – corrispondente all'importo di aggiudicazione e/o di offerta di ciascun lotto cui la stessa ha partecipato – relativo al periodo che va da dicembre 2011 ad ottobre 2018, il cui ammontare è pari a 12.425.716 euro¹.

4. In applicazione dei criteri utilizzati nel provvedimento finale, confermati nella sentenza in esame, a tale importo deve poi applicarsi un coefficiente di gravità pari al 15% e una percentuale del 15% a titolo di "entry fee". All'importo base della sanzione così ottenuto (pari a 3.727.715 euro) deve poi essere aggiunta un'aggravante del 10% (per il ruolo svolto nell'intesa)². Così facendo la nuova sanzione di WaterTech S.p.A. risulta pari a 4.100.486 euro.

5. Considerando, infine, come indicato dal giudice amministrativo, il limite edittale del 10%, da commisurare al solo fatturato complessivo realizzato da WaterTech S.p.A. nel 2020³, la sanzione irrogabile a tale società, per la condotta illecita tenuta sino all'ottobre del 2018, risulta pari a 2.995.580 euro.

ii) periodo successivo all'ottobre 2018

6. Per il periodo successivo all'acquisizione del controllo di WaterTech S.p.A. da parte di Arad Ltd., con riferimento alla rideterminazione della sanzione irrogabile in solido alle società citate, occorre prendere in considerazione l'unica procedura oggetto del provvedimento I835 a cui ha partecipato WaterTech S.p.A. successivamente all'ottobre 2018 (procedura ACEA del 2019) il cui valore è pari a 1.085.000 euro⁴.

7. L'importo base, ottenuto dopo aver applicato un coefficiente di gravità pari al 15% e una percentuale del 15% a titolo di "entry fee"⁵, risulta dunque pari a 325.500 euro; per cui la sanzione imputabile in solido alle società citate, a seguito dell'applicazione di un'aggravante del 10% (per il ruolo svolto nell'intesa)⁶, è pari a 358.050 euro.

8. Tale importo si attesta ampiamente al di sotto del limite edittale commisurato, come richiesto dal giudice amministrativo, al fatturato totale realizzato a livello mondiale nel 2020 dalla società controllante Arad Ltd. (ossia 203.891.288 euro).

CONSIDERATO dunque che, in ottemperanza alla sentenza n. 3699/2023 del Tar Lazio, la sanzione da applicare alla società WaterTech S.p.A. per il periodo precedente all'acquisizione da parte di Arad Ltd., risulta pari a 2.995.580 euro e che la sanzione da applicare in solido alle società WaterTech S.p.A. e alla sua controllante Arad Ltd., per il periodo successivo all'ottobre 2018, risulta pari a 358.050 euro⁷ ;
Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società WaterTech S.p.A. per il comportamento alla stessa ascritto nel provvedimento dell'Autorità del 1° febbraio 2022, n. 29981, in relazione al periodo antecedente alla sua acquisizione da parte della società Arad Ltd., è quantificata nella misura di 2.995.580,00 € (duemilioninovecentonovantacinquemilacinquecentottanta/00) e che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società WaterTech S.p.A. in solido con la società controllante Arad Ltd. per la condotta alle stesse ascritta con provvedimento dell'Autorità dell'1° febbraio 2022, n. 29981, per il periodo successivo all'ottobre 2018, è quantificata nella misura di 358.050,00 € (trecentocinquantottomilacinquanta/00).

Per le società aventi sede legale in Italia, la sanzione amministrativa deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

¹ [Cfr. appendice 1 – elenco gare condizionate - provvedimento finale del caso I835.]

² [Criterio utilizzato nel provvedimento finale del caso I835, confermato dal Tar Lazio.]

³ [Si tratta del fatturato totale realizzato a livello mondiale nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, come stabilito dalle linee guida (cfr. par. VI linee guida) ed indicato dalla stessa parte nell'istanza di rettifica.]

⁴ [Cfr. appendice 1 – elenco gare condizionate - provvedimento finale del caso I835.]

⁵ [In applicazione ai criteri utilizzati nel provvedimento finale del caso I835, confermati dal Tar Lazio.]

⁶ [In applicazione ai criteri utilizzati nel provvedimento finale del caso I835, confermati dal Tar Lazio.]

⁷ [La rideterminazione effettuata coincide peraltro con quella prospettata dalle parti nell'istanza di rettifica.]

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Per le società aventi sede legale in uno Stato estero, la sanzione amministrativa deve essere pagata entro il termine di trenta giorni, tramite bonifico (in euro) a favore del Bilancio dello Stato, utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che corrisponde alla terna contabile 18/3592/14.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli